

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 18 DEL 17/06/2021

Alla REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

A Leonardo S.p.A.

LORO SEDI

Oggetto: Sviluppo Rurale - Modifica Istruzioni operative n. 9 del 17.05.2021 e n. 16 del 15.06.2021- Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - impegni derivanti dalla precedente programmazione – Ulteriore Modifica dei termini di presentazione delle domande - Campagna 2021.

1 PREMESSA

In riferimento a quanto disposto all'articolo 13 del Reg. UE 809/2014, modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 2021/540, dal DM n.0264094 del 8 giugno 2021 di modifica del DM prot. 215187 del 10 maggio 2021 e dalla Circolare di Agea Coordinamento n. 42318 del 10.06.2021 in merito ai termini di presentazione delle domande per l'anno 2021, di seguito si riportano gli aggiornamenti dei paragrafi di interesse delle Istruzioni Operative n. 9 del 17/05/2021.

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP ARCEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al paragrafo 8.

I termini per la presentazione delle domande all'OP ARCEA previste per la campagna 2021 sono di seguito indicati.

7.1 - Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti.

I termini per la presentazione delle domande all'OP ARCEA previste per la campagna 2021, nelle more della pubblicazione di eventuali modifiche alla normativa vigente riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande, sono:

a) Domande iniziali: **25 giugno 2021** ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014 e della Modifica del DM n. 215187 del 10 maggio 2021 n.0264094 del 9 giugno 2021;

b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **12 luglio 2021**;

c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.2 - Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **25 giugno 2021** e, quindi, al **20 luglio 2021**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **20 luglio 2021** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **12 luglio 2021** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **20 luglio 2021**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **20 luglio 2021** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati. Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.arcea.it.

**Il Commissario Straordinario di Arcea
Ing. Salvatore Siviglia**



